

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO COCCIOLI

Seduta del 21/05/2024

### FATTO

Il ricorrente stipulava, in data 1.07.2016, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio finale il 9.10.2020, in corrispondenza della cinquantunesima rata sulle 120 pattuite.

Infruttuoso il preventivo reclamo, si rivolge all'Abf, domandando il riconoscimento del suo diritto alla restituzione delle quote non maturate, da determinarsi col criterio pro rata temporis, relative alle commissioni di attivazione e di intermediazione creditizia, nonché alle spese istruttorie per un totale di 1.203,53, oltre interessi legali dal reclamo, spese legali e della procedura.

L'intermediario, previa sua costituzione, deduce che il contratto indica chiaramente i costi e le spese spettanti, con distinta evidenza di quelle riconducibili all'attività precontrattuale e propedeutica funzionali all'erogazione del finanziamento e di quelle rapportate alla durata del finanziamento, come le commissioni per le attività di gestione del prestito, riconosciute, in sede di conteggio estintivo, in esecuzione di quanto previsto nell'art. XI) del contratto. Nel conteggio estintivo, inoltre, si è proceduto altresì al rimborso delle spese di esazione quote non maturate, secondo il criterio *pro rata temporis*, nella misura di € 111,09, nonché all'abbuono di una quota delle commissioni di attivazione nella misura di € 703,58. Quanto alle provvigioni per l'intermediazione, ne è stato versato l'importo ad un terzo, sicché sostiene parte resistente che non ne è gravata dell'obbligo restitutorio. Chiede, conclusivamente, il rigetto della domanda.



Nelle repliche e controrepliche le parti hanno sostanzialmente ribadito le rispettive posizioni difensive, parte istante contestando la dedotta mancanza di legittimazione passiva.

## DIRITTO

Il ricorso merita parziale accoglimento.

Preliminarmente, occorre precisare che dal conteggio estintivo ( che, ai sensi dell'art. 115 cpc , può essere messo a fondamento di questa decisione , in quanto non ne sono stati contestati i contenuti fattuali ) risulta che la commissione di intermediazione non è stata detratta dalla somma dovuta a saldo, corrisposta alla parte resistente per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento. D'altro canto, ciò si desume anche dalla difesa del resistente, secondo cui il costo in questione non sarebbe rimborsabile.

Secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro, «non possono ... sussistere dubbi in ordine alla circostanza che obbligato alla restituzione sia il soggetto che riceve il pagamento» derivante dall'anticipata estinzione, donde la configurabilità della sua legittimazione passiva rispetto alla pretesa restitutoria dei costi relativi al finanziamento estinto anticipatamente (cfr. Collegio di Napoli, n. 20524/2021 e n. 81/2022 e Collegio di coordinamento n. 6816/2018, la cui decisione , pur essendosi riferita a costi recurring, può essere estesa ai costi up front, una volta stabilite la rimborsabilità con la sentenza Lexitor e con la giurisprudenza successiva)

Venendo alla domanda di retrocessione, il Collegio ritiene anzitutto doveroso chiarire il quadro normativo in cui si colloca la fattispecie in esame, relativa all'individuazione dei costi del finanziamento da restituire in caso di sua estinzione e dei criteri per determinarne l'ammontare.

Come noto, l'art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, nell'ambito dei finanziamenti mediante delegazione di pagamento e quanto alla regolamentazione della restituzione di alcuni costi in caso di estinzione anticipata di essi , ha introdotto la dicotomia tra contratti conclusi precedentemente e quelli stipulati successivamente alla sua entrata in vigore.

La norma, infatti, ha previsto il rimborso di tutti i costi soltanto per i secondi, mentre sono stati esclusi i costi istantanei (up front) per i primi, in antinomia parziale con quanto stabilito nella sentenza Lexitor.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Di conseguenza, circa i criteri da adottare per il rimborso degli oneri non maturati nei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, i Collegi ABF hanno concordato sull'esigenza di confermare quelli concernenti il rimborso alla clientela fissati nella decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, espressamente richiamata nella citata sentenza della Corte Costituzionale e resa anteriormente all'entrata in vigore del DL n. 73/2021 , a tenore della quale *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa*



*previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".*

*"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".*

Previa disamina attenta della normativa, così come si è andata strutturando fino all'epilogo riconducibile alla sentenza della corte costituzionale , da cui è derivato il ripristino del regime anteriore alla legge del 2021/106 ( di conversione del D.L. n.73/2021), questo Arbitro, dunque, aderisce al descritto criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).

L'estensione della ripetibilità anche ai costi non di durata, trova peraltro conferma piena nel recente intervento legislativo ( d.l.104/2023 , convertito con legge del 9 ottobre 2023 n.136 ), secondo cui , in caso di estinzione anticipata dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione indicata , continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385 , vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, escluse dalla riduzione le imposte, e ciò nel rispetto del diritto dell'Unione Europea , come interpretato dalle pronunce della relativa Corte di Giustizia, a nulla rilevando l'inciso in ordine alla salvezza delle disposizioni civili in materia di indebito oggettivo e arricchimento senza causa, all'evidenza trattandosi di un profilo diverso dal riconosciuto diritto a retrocedere i costi.

Né incide al riguardo la recente sentenza della corte di giustizia europea del 9 febbraio 2023 ( causa C-555/21 , Unicredit Bank Austria), atteso che, come si desume dalla sua stessa motivazione , si è tenuto conto della specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali , nei quali l'intermediario è tenuto a fornire informazioni precontrattuali mediante il PIES , particolarità che giustifica un approccio ( esegetico/ applicativo) differenziato, non potendo situazioni diseguali avere lo stesso regime.

Puntualizzati tali profili giuridici e ristretta la valutazione di merito esclusivamente alla domanda di riconoscimento delle somme richieste, oggetto del reclamo e del ricorso, in coerenza col principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cpc, pacificamente applicabile anche in questo procedimento, va precisato che il ricorrente, come precisato sopra, chiede il rimborso delle quote non maturate relative alle commissioni di attivazione e di intermediazione creditizia , nonché alle spese istruttorie per un totale di 1.203,53, oltre interessi dall'estinzione al saldo.

Il costo relativo all'attività di intermediazione è istantaneo, esaurendosi nella fase genetica e di costituzione del rapporto . Applicandosi per la sua determinazione il criterio della curva degli interessi, compete la somma di € 396,41.

Quanto alla commissione di attivazione, stante la circostanza che , in questo caso specifico, come espressamente precisato in contratto, le prestazioni attengono alla fase esecutiva , tanto che coerentemente con tale dato negoziale, parte resistente ha attribuito un abbuono di importo superiore a quanto sarebbe spettato sulla base del metodo della curva degli interessi, va riconosciuto il residuo importo di € 368,06. Per spese istruttorie compete la somma di € 108,59 , stante la natura *up front* di tale costo. Le quote non maturate relative alla commissione di gestione pratica e di costo servizio ente previdenziale sono state già restituite in corretta applicazione del criterio temporale , trattandosi di oneri di durata .



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Va riconosciuta , conclusivamente , la somma complessiva di € 873,00 ( previo arrotondamento di € 873,06 ), oltre interessi che , coerentemente con l'orientamento dei collegi, spettano dal reclamo e non dall'estinzione. Come precisato in un profluvio di decisioni dell'abf , non sono rimborsabili le spese per l'assistenza legale in ragione della serialità delle questioni giuridiche prese in esame.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 873,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO